

Bologna, 02/08/2022

Prot. n. 26/2022/AA

Al Capo di Gabinetto  
del Ministero della Transizione Ecologica  
Cons. Roberto Cerreto  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Ai Legali rappresentanti  
delle Agenzie Ambientali associate ad AssoArpa

Al Presidente di Ispra  
Dott. Stefano Laporta

**Oggetto: Problematiche operative derivanti dalle disposizioni in materia di prescrizioni tecniche asseverate introdotte dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36.**

Egregio Capo di Gabinetto, Gentili colleghi,

come noto la recente Legge n. 79/2022, nel convertire con modifiche il D.L. n. 36/2022 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è intervenuta direttamente anche sulla parte VI bis del Testo Unico Ambientale dedicata alla disciplina delle prescrizioni tecniche asseverate mediante le quali procedere all'estinzione di reati contravvenzionali, previsti nello stesso T.U.A., che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto o attuale di danno ambientale.

In particolare l'art. 26 bis del D.L. n. 36/2022, così come convertito dalla sopra richiamata L. 79/2022, in vigore dallo scorso 30 giugno, modificando gli art. 318 ter e 318 quater del D. Lgs. 152/2006, ha, da un lato, fornito indicazioni relativamente alla destinazione finale dei proventi delle sanzioni pecuniarie correlate alla citata procedura estintiva, e, d'altro lato, ha introdotto, rimandando la disciplina di dettaglio ad un successivo Decreto Ministeriale, una nuova fattispecie di "importi", ulteriori ed aggiuntivi rispetto alla somma dell'ammenda precedentemente dovuta, che il contravventore dovrà corrispondere per l'attività di asseverazione e redazione della prescrizione tecnica ambientale.

Con riferimento agli interventi normativi sopra richiamati, i quali peraltro rappresentano un segnale di attenzione anche nei confronti del Sistema agenziale da sempre fortemente impegnato nell'attuazione della parte VI bis del T.U.A., si devono tuttavia evidenziare diverse problematiche

applicative con le quali le Agenzie associate ad AssoArpa si trovano già da oggi a doversi confrontare nella propria quotidiana operatività.

In particolare si rappresenta che:

1. con la modifica introdotta all'art. 318 quater viene definita in maniera inequivocabile la destinazione al bilancio statale delle sanzioni pecuniarie già previste dalla norma previgente. Non vengono tuttavia fornite indicazioni circa le modalità di versamento di tali importi (ad esempio Capitolo di bilancio di riferimento, utilizzo di particolari modelli di versamento, ecc.) né sono previsti rinvii a disposizioni di secondo livello che li definiscano. Si pone pertanto il dubbio di quali indicazioni procedurali rivolgere ai contravventori per il pagamento allo Stato degli importi delle contravvenzioni in questione;
2. non è prevista alcuna indicazione specifica in merito alle consistenti risorse finanziarie incamerate precedentemente all'entrata in vigore delle norme in questione (cioè antecedentemente al 30/06/2022) e provvisoriamente accantonate dai vari enti interessati dal 2015 (anno di entrata in vigore della parte VI bis del T.U.A.) ad oggi. Anche in questo caso, non sono previsti rinvii a norme successive che definiscano tale problematica estremamente rilevante per molte Agenzie Ambientali;
3. oltre alla sanzione pecuniaria già contemplata dalla disciplina previgente, il contravventore, come già detto, sarà chiamato a pagare anche l'importo di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 318-ter che sarà determinata con il citato Decreto Ministeriale. Non è chiaro tuttavia, in quanto la disposizione si presta a differenti letture, se anche il pagamento di questa somma ulteriore costituirà condizione necessaria per l'estinzione del reato contravvenzionale per il quale si è proceduto alla dazione della prescrizione asseverata. La questione è da chiarire rapidamente perchè attinente all'attività ricorrente che l'Organo accertatore pone in essere nei confronti delle Procure della Repubblica alle quali deve riferire relativamente all'adempimento della prescrizione;
4. l'importo aggiuntivo di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 318-ter è riferito (con una costruzione letterale complessa) in via alternativa: all'ente asseveratore specializzato quando diverso dall'organo di vigilanza che ha rilasciato la prescrizione; ovvero, all'organo accertatore che ha redatto la prescrizione nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale. Oggettivamente non si comprende bene a cosa faccia riferimento la seconda parte della norma in questione quando cita le prescrizioni rilasciate "in assenza di asseverazione" considerato che tutte le prescrizioni sono sempre anche asseverate tecnicamente. La questione va chiarita,

acclarando che nel novero delle fattispecie per le quali è prevista la remunerazione rientrano anche le prescrizioni impartite (ed ovviamente anche asseverate) direttamente dalle Agenzie Ambientali regionali e provinciali;

5. infine il novellato comma 2 dell'art. 318 quater prevede che *“Gli importi di cui all'articolo 318-ter, comma 4-bis, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti”*. Non è chiaro se, nel caso in cui l'attività di asseverazione tecnica della prescrizione è fornita da ente specializzato diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, l'ente accertatore debba riscuotere la tariffa anche per conto dell'ente asseveratore e successivamente trasferire le somme incassate; ovvero se quest'ultimo possa autonomamente riscuotere gli importi di cui all'emanando D.M. La questione è da chiarire nell'ambito del medesimo Decreto.

\*\*\*

Come si evince da questa trattazione schematica le questioni aperte sono molteplici.

In questo contesto di incertezza diviene quindi, tra l'altro, opportuno che si proceda celermente con l'adozione del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in base all'art. 26 bis della Legge 29 giugno 2022 n. 79, doveva essere emanato entro la fine dello scorso mese di luglio.

E' peraltro auspicabile che tale D.M. non si limiti alla quantificazione degli importi da corrispondere agli Enti che procedono all'asseverazione o alla redazione della prescrizione asseverata, ma, per quanto possibile, fornisca anche indicazioni in merito alle altre problematiche finanziarie sopra evidenziate ad iniziare da quella relativa alla destinazione dei proventi incamerati dalle Agenzie Ambientali prima dell'entrata in vigore della norma di legge che li assegna al bilancio dello Stato la quale, evidentemente, ci si augura non venga interpretata retroattivamente.

Con riferimento all'attività di istruttoria tecnica propedeutica alla predisposizione di tale Decreto si coglie comunque l'occasione per mettere già da ora a disposizione le professionalità presenti nelle nostre Agenzie Regionali/Provinciali che ovviamente opereranno in coordinamento con ISPRA.

\*\*\*

Nelle more dell'adozione del D.M., o comunque della formulazione di indicazioni da parte di altre soggetti istituzionalmente preposti al presidio delle tematiche in questione, si ritiene tuttavia opportuno proporre già da ora alle Agenzie associate alcune valutazioni per la necessaria gestione operativa di questo periodo transitorio.

In particolare relativamente alle modalità attraverso le quali richiedere al contravventore il pagamento della sanzione pecuniaria (un quarto del massimo dell'ammenda prevista dal T.U.A. per la relativa contravvenzione) si ritiene preferibile, fatti salvi diversi orientamenti formalizzati dalle

Procure di riferimento, continuare ad operare con le procedure attualmente in atto in molte Agenzie e formalizzate nel paragrafo 2.5.1. delle Linee Guida SNPA n. 38/2022, approvate con Delibera del Consiglio n. 150 del 20/12/2021 relative all'applicazione della procedura estintiva ex parte VI bis del D. Lgs. 152/2006.

Pertanto ciascuna Agenzia incamererà provvisoriamente le sanzioni pecuniarie relative ai verbali di prescrizione emessi e/o asseverati dal proprio personale, avendo cura di mantenere un sistema di contabilizzazione separato rispetto alle entrate proprie che consenta di provvedere a rendicontare e riversare le somme introitate all'erario statale una volta individuati gli strumenti operativi per farlo. Sarebbe opportuno inoltre poter distinguere contabilmente tra sanzioni riferite al periodo antecedente al 30/06/2022 ed il periodo successivo, in maniera tale da poter individuare gli importi "pregressi" incamerati prima della data di entrata in vigore della norma che li assegna allo Stato.

Relativamente invece al tema dell'estinzione del reato contravvenzionale per il quale si è impartita la prescrizione asseverata si ritiene che, nelle more dell'emazione del più volte citato D.M., il pagamento dell'importo aggiuntivo previsto dal nuovo art. 318 ter non possa essere considerato come condizione essenziale per l'archiviazione del relativo procedimento. Pertanto, fatti salvi eventuali diversi orientamenti formalizzati in disposizioni provenienti dalle singole Procure territoriali di riferimento, le ARPA/APPA comunicheranno al Pubblico Ministero l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione evidenziando inoltre che, in assenza del D.M., non si è potuto richiedere al trasgressore l'ulteriore importo previsto per l'attività di prescrizione/asseverazione e che pertanto la mancata sua corresponsione è dovuta a ragioni allo stesso non imputabili. In tale maniera ci si augura che non rimangano sospese e tempo indeterminato le posizioni di coloro che, per il resto, abbiano correttamente adempiuto al contenuto delle prescrizioni tecniche loro impartite.

Nel rappresentare che le considerazioni e le proposte formulate in questa nota vogliono essere un contributo collaborativo dell'Associazione per la soluzione di problematiche di comune interesse a tutti gli Enti del SNPA (e per il vero anche per gli Organi di accertamento esterni al Sistema) si rimane a disposizione per ogni eventuali chiarimento o approfondimento.

Con l'occasione si inviano i migliori saluti.

Il Presidente AssoArpa  
(Dott. Giuseppe Bortone)

*Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti*

**AssoArpa Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente Via  
Boncompagni 101 - Roma C.F./P.IVA 13353111001**